

COMUNE DI MALTIGNANO

STATUTO

(Il presente statuto è stato approvato con deliberazione di CC n° 26 del 01/06/2001 ed è stato esaminato senza rilievi dal CO.RE.CO. di Ancona nella seduta del 21/06/2001 prot. n° 1785/2001 ed entra in vigore 06/09/2001)

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

CAPO I ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1

Confini e sede del Comune

1. Il territorio del Comune ha un'estensione di Km² 8,16 ed è delimitato dai comuni confinanti di S. Egidio alla Vibrata, Folignano e di Ascoli Piceno.
2. La sede del Comune è situata nel capoluogo, nell'edificio a tal scopo adibito in Via Nuova n. 1.
3. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale. Esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.

Art 2

Stemma e gonfalone

1. Il Comune ha lo stemma e il gonfalone di cui ai bozzetti allegati al presente Statuto (sotto le lettere "A" e "B").
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente a una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che sia esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.
3. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.
4. L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.

Art. 3

Finalità e principi programmatici

1. Il Comune rappresenta unitariamente la propria comunità nei rapporti con lo Stato, con la Regione Marche, con la Provincia di Ascoli Piceno e con gli altri enti e soggetti pubblici e privati, ne promuove lo sviluppo e il progresso civile, politico, sociale, economico e culturale, ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione nel pieno rispetto delle compatibilità ambientali.
2. Tutela i diritti attinenti alla dignità e alla libertà delle persone, agendo attivamente per garantire pari opportunità di vita e di lavoro a tutti i cittadini e per rimuovere le discriminazioni di razza, religione, di opinioni, politiche, di condizioni personali e sociali. Rispetta e tutela le diversità etniche e linguistiche, anche attraverso lo sviluppo dei valori e della cultura della tolleranza.
3. Contribuisce a rendere effettivo il diritto dei cittadini al lavoro e allo studio, nel pieno rispetto della libertà di educazione. Concorre a tutelare la maternità, l'infanzia e la salute dei cittadini in un contesto di sicurezza sociale, di libertà dal bisogno e di pieno rispetto della persona e della dignità umana.
4. Persegue le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione, ispirandosi ai principi della pubblicità e della trasparenza, al fine di assicurare una imparziale e corretta gestione amministrativa.
5. Concorre alla determinazione degli obiettivi, dei piani e programmi dello Stato, della Regione, della Provincia e della Comunità Europea e, a tal fine attua, per ciascun obiettivo forme di consultazione con le formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel territorio, nonché con le organizzazioni sindacali.
6. Nell'ambito delle funzioni proprie il Comune:
 - a) assicura la più ampia partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'Amministrazione locale e promuove la partecipazione dei cittadini stessi alle scelte politiche e amministrative della Provincia, della Regione e dello Stato, nonché al processo di unione politica dell'Europa per il perseguimento di ideali di pace, di pacifica convivenza, di solidarietà e di integrazione economica;

- b) favorisce lo sviluppo sociale ed economico della comunità locale, promuovendo la partecipazione dell'iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene comune, salvaguarda l'ambiente e cura l'arredo urbano valorizzando il verde e il decoro del paese, recupera e valorizza le risorse culturali, storiche ed artistiche del luogo, facilitando la piena fruizione del patrimonio bibliografico e museale;
- c) ricerca la collaborazione con la Regione Marche e con la Provincia di Ascoli Piceno e promuove l'esercizio in cooperazione con i Comuni vicini, con particolare riferimento al comprensorio della Vallata del Tronto, delle funzioni proprie e dei servizi di competenza, al fine di raggiungere una maggiore efficienza ed utilità sociale degli stessi;
- d) sviluppa azioni per favorire pari opportunità professionali, culturali, politiche e sociali per le donne e per gli uomini, con superamento di ogni discriminazione tra i sessi; si fa carico di organizzare tempi e modalità della vita amministrativa in base alle esigenze dell'intera comunità locale;
- e) promuove la solidarietà della comunità locale, in particolare verso le fasce di popolazione più svantaggiate, anche con il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato;
- f) promuove altresì, ogni attività tesa a rimuovere tutte le forme di emarginazione e degrado sociale;
- g) riconosce la specificità della condizione giovanile e si impegna a promuovere interventi, iniziative e servizi, sviluppando forme di coordinamento interne ed esterne all'Amministrazione Comunale al fine di rimuovere ostacoli nei percorsi giovanili.

7. Il Comune, qualora la dimensione o le analisi economico gestionali lo giustifichino o come fase organizzativa intermedia, per motivazioni storiche ed organizzative, può fare riferimento, per la gestione associata dei servizi, i Comuni confinanti ed ai singoli Comuni della Comunità Montana del Tronto secondo le norme del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, compresa la formazione di unioni comunali e la costituzione delle altre forme previste per legge.

Art. 4

Autonomia comunale

1. Il Comune di Maltignano è ente democratico che crede nei principi europeistici, della pace e della solidarietà.

2. Si riconosce in un sistema statale unitario (di tipo federativo e solidale), basato sul principio dell'autonomia degli Enti Locali e realizza con i poteri e gli istituti del presente statuto l'autogoverno della Comunità.

3. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa impositiva e finanziaria alla quale ispira e rende conforme lo Statuto e i regolamenti che costituiscono l'ordinamento generale della comunità

4. L'autonomia conferisce agli organi elettivi e ai responsabili dell'organizzazione dell'Ente, nel rispetto della distinzione tra le diverse competenze e responsabilità, il potere di esercitare le funzioni attribuite dalla legge secondo lo Statuto e i regolamenti, osservando i principi di equità, imparzialità e buona amministrazione, perseguendo con spirito di servizio verso la comunità dei cittadini le finalità enunciate nel precedente articolo.

5. Considerata la peculiare realtà territoriale e sociale in cui si colloca, rivendica uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale, nonché nell'organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse, ciò nel rispetto del principio della sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini.

Art. 5

Lo Statuto e i regolamenti comunali

1. Lo Statuto è l'atto fondamentale che garantisce e regola, nel rispetto dei principi costituzionali e delle leggi, l'autonomia organizzativa del Comune e l'esercizio delle funzioni che allo stesso competono.

2. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto, il Comune adotta regolamenti nelle materie di propria competenza.

3. I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune; sono approvati dal Consiglio Comunale, al quale competono altresì modificarli ed abrogarli.

4. Compete invece alla Giunta Comunale l'adozione, la modifica e l'abrogazione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

Art. 6

Sanzioni amministrative

1. Le contravvenzioni ai regolamenti comunali sono punite con sanzioni amministrative la cui entità è stabilita nei regolamenti stessi.

Art. 7

Funzioni amministrative

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la popolazione e il territorio di competenza principalmente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto del territorio e dello sviluppo economico salvo quanto non sia attribuito espressamente ad altri Enti dalla Legge Statale o Regionale.

2. L'attività amministrativa del Comune persegue i fini stabiliti dalla Costituzione della Repubblica, dalle leggi

e dal presente Statuto ed è improntata a criteri di correttezza, imparzialità, efficacia, economicità e pubblicità, secondo il principio della sussidiarietà.

CAPO II COOPERAZIONE ED ASSOCIAZIONE

Art. 8 Associazione dei servizi Cooperazione e concertazione

1. Il Comune valorizza ogni forma di collaborazione, cooperazione e di concertazione fra gli enti locali, secondo i principi contenuti nel T.U. 18.8.2000, N. 267, con i Comuni confinanti, tutti i Comuni della Valle del Tronto, la Comunità Montana del Tronto, con la Provincia e la Regione, al fine di potenziare e rendere più efficiente il sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile.

2. Il comune individua quale strumento di raccordo della programmazione tra Enti contermini la Conferenza dei servizi territoriali, le modalità di costituzione e di funzionamento, previa concertazione con i Comuni partecipanti.

TITOLO II VALORI FONDAMENTALI

Art. 9 Principi e valori ispiratori dell'azione comunale

1. L'azione dell'Amministrazione Comunale deve essere ispirata ai valori fondamentali della Costituzione Italiana e ai principi esplicitati nella Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo secondo la quale il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo consiste nel riconoscimento della dignità di ogni essere appartenente alla famiglia umana.

2. Partendo da tali presupposti, il Comune pone in essere un'azione finalizzata alla crescita sociale, culturale ed economica della comunità, riconoscendo ed appoggiando l'impegno educativo e formativo dei genitori, delle scuole e delle altre formazioni sociali in cui si sviluppa la personalità dell'individuo.

Art. 10 Ripudio della guerra e riduzione degli armamenti nucleari

1. Il Comune di Maltignano in conformità ai principi fondamentali della Costituzione, solidaristici, antirazzisti e antitotalitaristici che riconoscono i diritti innati della persona umana, sancisce il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e promuove la cooperazione fra i popoli riconoscendo nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli.

2. A tal fine il Comune promuove la cultura della pace e del rispetto dei diritti umani, assumendo direttamente tutte quelle iniziative che ne favoriscono la diffusione ed un maggiore radicamento nella società.

3. Favorirà in generale l'affermazione di una nuova cultura della pace che rappresenti un mezzo per il raggiungimento di un ruolo più forte ed autonomo dell'Europa, indispensabile per un rinnovamento ed un rafforzamento delle istituzioni internazionali, per un miglior controllo della politica degli armamenti, per la riduzione degli armamenti nucleari e per il rispetto dei diritti umani in ogni paese del mondo.

Art. 11 Promozione della tolleranza e del rispetto reciproco Prevenzione e rifiuto di ogni forma di violenza

1. Il Comune promuove nel proprio territorio il rispetto della tolleranza fra le persone, le culture, le etnie le idee e le ideologie, considerando le diversità e le differenze una risorsa del Comune. Allo stesso tempo promuove la cultura del confronto e della collaborazione, convinti che rappresenti una risorsa per il futuro del Comune.

2. Il Comune combatte qualsiasi manifestazione di violenza, personale o collettiva, evidente o nascosta. Opera per rimuovere le condizioni che nella quotidianità, in tutti i campi, dall'informazione al costume, ai rapporti interpersonali o familiari, possono indurre le persone e soprattutto i giovani a manifestare comportamenti violenti. Promuove allo stesso tempo, nel quadro della collaborazione fra gli organi istituzionalmente preposti, la massima

sicurezza nella vita delle persone e della convivenza sociale.

Art. 12

Promozione della solidarietà, dell'associazionismo e del volontariato

1. Il Comune favorisce e promuove tutte le forme di solidarietà e di reciproco sostegno fra le persone ed i ceti sociali, valorizzando ogni forma di associazionismo e di collaborazione, consapevole che, qualunque sia il campo di azione, sociale, sportivo o del tempo libero, quando queste sono rivolte alla crescita ed al miglioramento dei servizi della città, con effettivo spirito volontario, contribuiscono al raggiungimento del benessere personale e sociale ed alla pacifica convivenza fra le persone.

Art. 13

La famiglia e i diritti dei bambini

1. Il Comune, assume come risorsa e valore fondamentale per la predisposizione dei piani e dei programmi, i valori sociali, etici e morali del cittadino e della famiglia. In particolare il Comune, riconoscendo la famiglia come nucleo fondamentale della Comunità, si impegna a realizzare una politica tesa a sostenere, anche economicamente, la formazione della famiglia ed a porre in essere interventi che contribuiscano a favorire l'incremento delle nascite.

2. Il Comune, al fine di contribuire alla crescita civile e culturale dei ragazzi, riconosce l'importanza dell'impegno educativo e formativo dei genitori, educatori e animatori, delle loro associazioni, delle scuole, nonché il ruolo che nella vita associata svolgono i bambini, i ragazzi ed i giovani.

3. Il Sindaco e l'intero Consiglio Comunale sono i principali garanti dei valori e dei diritti dei bambini e delle bambine e si devono impegnare per lo sviluppo della loro intera personalità mettendo in atto conseguenti, concrete e qualificate iniziative atte a realizzare tali attività, cooperando in tale direzione con tutte quelle organizzazioni nazionali ed internazionali che si adoperano per il rispetto e sviluppo dell'intera comunità.

Art. 14

Rimozione delle cause dell'emarginazione delle persone svantaggiate

1. Il Comune anche mediante la sensibilizzazione dei cittadini, promuove opportune iniziative per rimuovere le cause dell'emarginazione sociale economica e culturale di concerto con altri enti e istituzioni.

2. Promuove le più ampie iniziative dirette a sostenere le attività di assistenza, integrazione sociale e di salvaguardia dei diritti delle persone svantaggiate, anche nell'organizzazione dei propri servizi.

3. Si adopera a che i portatori di handicap siano adeguatamente assistiti e coinvolti in iniziative delle associazioni educative e formative presenti sul suo territorio.

4. A tal fine favorisce le iniziative delle associazioni educative e formative presenti sul suo territorio.

5. Si adopera per l'abbattimento della barriere architettoniche.

Art. 15

Valorizzazione degli anziani

1. Il Comune si prefigge di estendere il sistema delle garanzie sociali e dei servizi, nonché di assistere moralmente e materialmente gli anziani.

2. Questo obiettivo non può essere raggiunto compiutamente se si considerano gli anziani solo come utenti sociali, come un prezioso patrimonio di conoscenze, di sapienze, di esperienze che se ben utilizzato può diventare una risorsa per il miglioramento complessivo della qualità della vita e lo sviluppo ulteriore del nostro territorio.

3. La partecipazione diretta, in varie forme, degli anziani alla vita collettiva associata può aiutare l'ente pubblico a migliorarsi nell'estendere e qualificare l'azione nei loro confronti.

Art. 16

La promozione della conoscenza e della cultura

1. Il Comune valorizza il patrimonio culturale presente nel territorio in tutte le sue forme, opera per la tutela, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio monumentale, artistico, archivistico, documentale e per garantire alla cittadinanza il diritto alla fruizione ed alla consultazione di tale patrimonio.

2. Promuove la ricerca storica delle radici della cultura e delle tradizioni del Comune e favorisce le iniziative che fanno riferimento alla tradizione storica locale.

3. Sostiene le nuove forme di espressione culturale, di comunicazione e di creatività, soprattutto dei giovani.

4. Si avvale a tal fine delle istituzioni proprie e promuove, nel rispetto delle reciproche autonomie, la più ampia collaborazione con le Associazioni e gli Istituti Culturali del Comune e del Territorio.

Art. 17

Diritto allo studio

1. Il Comune attua tutte le azioni possibili per far sì che il diritto allo studio ed alla conoscenza possa affermarsi, rimuovendo gli ostacoli che impediscono il raggiungimento di questo obiettivo.
2. Sostiene le attività e le iniziative di qualificazione e di rinnovamento della scuola locale in direzione dell'integrazione con la società, attivando iniziative in collaborazione con le scuole che permettano l'estensione del diritto allo studio ed alla formazione fisica e psichica più ricca possibile dei ragazzi.

Art. 18

Parità tra uomo e donna

- 1- Il Comune finalizza la propria azione al raggiungimento della effettiva parità giuridica tra uomo e donna e sostiene la partecipazione della donna alla vita sociale, culturale, economica e politica della città.
2. A tal fine, per affermare l'effettiva diffusione paritaria delle opportunità, il Comune adotta iniziative specifiche e organizza i propri servizi ed i tempi di funzionamento del Comune.

Art. 19

Difesa, protezione della natura e del paesaggio

1. Il Comune riconosce e valorizza l'ambiente, il territorio e il paesaggio come beni e risorse universali da salvaguardare sia nelle loro componenti naturalistiche che storiche e culturali.
2. Assume la compatibilità ambientale come dato strutturale e centrale di qualsiasi programma organico di sviluppo economico, urbanistico, sociale e civile del Comune.
3. A tal fine, nell'ambito delle competenze attribuitegli dalla Legge, promuove, sostiene interventi e progetti di recupero ambientale, naturale, di riqualificazione dell'estetica cittadina; adotta tutte le opportune misure per contrastare e ridurre l'inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.
4. Allo stesso tempo si adopera per far sì che la coscienza e la consapevolezza della centralità ambientale si diffonda sempre di più nella cittadinanza, trasformandosi in responsabilità collettiva.

Art. 20

Promozione ed educazione alla salute

1. Nell'ambito delle proprie attribuzioni, il Comune concorre a rendere effettivo il diritto alla salute, anche attraverso la promozione di un sano, equilibrato ed armonico sviluppo della persona.
2. Si impegna, in collaborazione con la struttura sanitaria, affinché attraverso una corretta informazione si possa prevenire il rischio sanitario dagli eccessi alimentari e delle condizioni dei luoghi di lavoro, favorendo la conoscenza dei propri diritti e del funzionamento del servizio sanitario.
3. Opera affinché si affermi una integrazione sempre maggiore fra i servizi sociali e sanitari ed un nuovo concetto di servizi a rete, per rispondere più efficacemente sia alle esigenze di prevenzione che di recupero e riabilitazione sanitaria e sociale, degli anziani, dei minori, agli inabili e invalidi.
4. Riconosce l'efficace azione educativa, formativa, di crescita sociale e di tutela della salute svolta dallo sport e ne favorisce la diffusione e la pratica.
5. Promuove le iniziative più opportune per la diffusione della droga, dell'alcolismo e del tabagismo, adoperandosi per il recupero a una normale vita associata dei tossicodipendenti e degli alcolisti.

Art. 21

Diritti dei lavoratori

1. Il Comune, nel rispetto dei principi costituzionali, considera il lavoro un diritto fondamentale e l'elemento costitutivo della democrazia.
2. Ritene pertanto che i lavoratori debbano essere considerati una risorsa fondamentale nello sviluppo della città e del territorio.
3. Opera affinché i lavoratori, in tutte le loro espressioni, possano consapevolmente partecipare alla determinazione delle scelte economiche e sociali della città.
4. Si adopera per far sì che i diritti dei lavoratori siano garantiti all'interno delle aziende operanti nel suo territorio, per favorire le migliori condizioni di lavoro a tutela della salute quale bene primario costituzionalmente garantito.

Art. 22

Partecipazione popolare

1. Il Comune promuove la più ampia partecipazione dei cittadini, sia direttamente che attraverso le organizzazioni politiche sindacali o le associazioni del volontariato o sociali di varia natura, alla determinazione delle scelte politiche e amministrative del Comune:

2. L'azione del Comune è informata al più ampio decentramento con le modalità cui al titolo IV del presente statuto.

Art. 23

Sviluppo economico e massima occupazione

1. Il Comune, compatibilmente con le sue disponibilità finanziarie e nell'ambito delle sue competenze, mediante concertazione con gli altri Comuni, la Comunità Montana, la Provincia e la Regione, promuove lo sviluppo economico e sociale con l'obiettivo della più ampia occupazione.

2. A tal fine sostiene le imprese industriali artigianali e commerciali, promuove lo sviluppo dell'agricoltura e dell'allevamento, favorisce l'associazionismo e la creazione di cooperative che comprendano anche soggetti svantaggiati.

3. Sostiene e promuove lo sviluppo turistico, accrescendo la propria visibilità e conoscenza, in collaborazione con Istituti ed Associazioni culturali e turistiche.

TITOLO III ORGANI DEL COMUNE E LORO ATTRIBUZIONI

CAPO I

ORGANI DEL COMUNE

Art. 24

Organi istituzionali

1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale e il Sindaco. Le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.

2. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.

3. Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune, egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello stato.

4 La Giunta collabora con il Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del consiglio.

5. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare; adottano gli altri atti previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti compresi in tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

Art. 25

Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola con votazione palese.

2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli Uffici e dei Servizi; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario Comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento dei rispettivi organi.

3. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal presidente, di norma il più giovane di età.

4. I verbali delle sedute sono firmati dal Sindaco e dal Segretario Comunale. Le relative copie sono dichiarate conformi all'originale dal Segretario Comunale.

Art. 26

Obbligo di astensione e divieto di incarichi e consulenza

1. I componenti degli Organi Comunali devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti interessi propri nei confronti del Comune e degli Enti o aziende dipendenti o sottoposte alla sua amministrazione o vigilanza. Parimenti devono astenersi quando si tratta di interessi dei loro parenti o affini sino al 4° grado del coniuge o del convivente o di conferire impieghi o incarichi ai medesimi.

2. Il divieto di cui al comma precedente, comporta anche l'obbligo di allontanarsi durante la trattazione delle precedenti questioni.

3. I due precedenti commi si applicano anche al Segretario.

4. Al Sindaco, nonché agli assessori ed ai consiglieri comunali, è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

CAPO II

IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 27

Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è l'espressione della sovranità della comunità locale.
2. Il Consiglio Comunale è composto dal Sindaco e dai consiglieri. E' presieduto dal Sindaco. In caso di assenza del Sindaco le funzioni vicarie sono esercitate dal Vice Sindaco oppure, in mancanza, dal Consigliere anziano.
3. L'elezione e la durata del Consiglio Comunale, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri sono regolati dalla Legge.
4. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale, rappresenta l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
5. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabilite nel presente statuto e nelle norme regolamentari.
6. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico amministrativo dell'organo consiliare.
7. Il Consiglio Comunale si conforma ai principi di pubblicità, trasparenza, democrazia e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
8. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

Art. 28

Sessioni e convocazione

1. L'attività del Consiglio Comunale si svolge secondo le modalità stabilite nel presente statuto e nell'apposito regolamento di funzionamento del suddetto organo.

Art. 29

Linee programmatiche di mandato

1. Nel primo Consiglio Comunale, dopo l'insediamento, il Sindaco presenta un documento programmatico relativo alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico amministrativo.
2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione d'appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.
3. Entro il 120° giorno dalla data di insediamento il Sindaco, sentita la Giunta Comunale, presenta al Consiglio il documento programmatico definitivo.
4. Con cadenza almeno annuale, il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee, su relazione del Sindaco e dei rispettivi assessori e comunque entro il 30 settembre di ogni anno. E' facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
5. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato d'attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Art. 30

Commissioni

1. Al fine di rendere sempre più dinamica ed incisiva l'attività del comune, allo scopo di instaurare un rapporto sempre più proficuo tra amministrazione comunale, cittadini e libere associazioni, il Consiglio Comunale può istituire, con apposite deliberazioni adottate a maggioranza assoluta dei suoi componenti, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, indagine o studio.
2. Le commissioni sono composte esclusivamente da consiglieri comunali, nominati con criterio proporzionale dal Consiglio Comunale.
3. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
4. Il funzionamento, la composizione, i poteri e la durata delle commissioni sono disciplinati con apposito regolamento.

Art. 31

Consiglieri

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge. Essi

rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono, senza vincolo di mandato.

2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano d'età.

3. I consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale riguardo il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede a comunicargli per iscritto, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, l'avvio del procedimento amministrativo.

4. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nell'avvio di procedimento, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

Art. 32

Diritti e doveri dei consiglieri

DIRITTI

- a) I consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento sottoposto alla deliberazione del consiglio comunale
- b) hanno diritto di ottenere le informazioni e l'accesso agli atti amministrativi utili all'espletamento del loro mandato ;
- c) hanno altresì il diritto di sottoporre le deliberazioni della Giunta a controllo preventivo di legittimità;
- d) hanno diritto di presentare al Sindaco interrogazioni, interpellanze e mozioni;
- e) hanno diritto di visionare, negli orari di funzionamento dell'ufficio segreteria, le deliberazioni, con relativi allegati, adottate dalla giunta comunale;
- f) hanno diritto alle aspettative, permessi ed indennità;
- g) hanno diritto all'esercizio del mandato elettivo con piena libertà d'azione, di espressione e di voto.

DOVERI

- a) I consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specifici determinati dalla legge:
- a) devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri di loro parenti e affini;
- b) il consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.

Art. 33

Gruppi consiliari

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano di regola, un gruppo consiliare.
2. Ciascun gruppo consiliare è costituito da almeno due consiglieri a meno che la lista non abbia eletto un solo consigliere.

Art. 34

Regolamento per il funzionamento del Consiglio e dei gruppi consiliari

1. L'attività e il funzionamento del Consiglio Comunale, nonché le prerogative dei gruppi consiliari, sono disciplinati da un apposito regolamento approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

CAPO III

LA GIUNTA

Art. 35

Giunta Comunale

1. La Giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservate dalla legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi e dallo Statuto, del Sindaco, del Segretario Comunale e dei Funzionari responsabili. Collabora col Sindaco al governo del comune e impronta la propria attività ai principi della democrazia, trasparenza e efficienza.

2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale.

3. In particolare, la Giunta adotta il piano delle risorse e degli obiettivi mediante il quale definisce i programmi da attuare, li assegna ai responsabili di aree o di servizio con le relative risorse e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

Art. 36

Composizione della Giunta

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di assessori non superiore a 4 (quattro), di cui uno è

investito della carica di Vice Sindaco.

2. Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri, possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al Consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.

3. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto, né concorrono a determinare il numero legale per la validità delle adunanze.

4. I consiglieri che assumono la carica di assessori conservano quella di consiglieri.

Art. 37

Nomina

1. Il vicesindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati in Consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

2. Agli assessori il Sindaco può conferire la cura di settori specifici di governo o specifiche deleghe nelle materie di sua competenza, compresa l'eventuale firma di atti.

3. Il Sindaco, può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile e deve sostituire entro 15 giorni gli assessori dimissionari.

4. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge. Non possono comunque far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.

5. Salvo i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

Art. 38

Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

3. Le sedute non sono pubbliche e sono valide se è presente la metà dei componenti arrotondata aritmeticamente computando il Sindaco. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Art. 39

Competenze

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o dal presente statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Comunale, al Direttore o ai Responsabili dei servizi comunali.

2. La Giunta opera in modo collegiale, da attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

- a) propone al Consiglio i regolamenti;
- b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;
- c) elabora le linee di indirizzo e predisporre le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio;
- d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
- e) propone i criteri generali, per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;
- f) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;
- g) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell'ente;
- h) approva il PEG su proposta della conferenza dei capiservizio;
- i) modifica le tariffe ed elabora e propone al Consiglio Comunale i criteri per la determinazione delle nuove;
- j) autorizza il Sindaco ad agire o resistere in giudizio e nomina il difensore dell'ente;
- k) approva gli accordi di contrattazione decentrata.

CAPO IV IL SINDACO

Art. 40

Il sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge, che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2. Egli rappresenta il comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario comunale, al Direttore, se nominato, e ai Responsabili delle aree e dei servizi in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.

3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni.

5. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alla esigenze delle persone che lavorano.

6. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti, attribuzioni quale organo di amministrazione e di vigilanza, nonché poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art. 41

Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente, può delegare le sue funzioni, o parte di esse, ai singoli assessori ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune

2. In particolare il Sindaco:

- a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli assessori;
- b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;
- c) convoca i comizi per i referendum previsti dalla normativa vigente,
- d) adotta le ordinanze contingibili e urgenti in materia di emergenza sanitaria o igiene pubblica a carattere esclusivamente locale (art. 50 D.Lgs.18/82000 n. 267);
- e) nomina il Segretario Comunale, scegliendolo nell'apposito Albo;
- f) conferisce e revoca al Segretario Comunale, se lo ritiene opportuno, le funzioni di Direttore Generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del direttore;
- g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base ad esigenze effettive e verificabili;
- h) rappresenta l'ente in giudizio;
- i) partecipa alla Conferenza dei Sindaci preposta al Servizio Sanitario Nazionale.

Art. 42

Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti anche riservati; può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale.

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale o del Direttore se nominato, le verifiche amministrative sull'intera attività del comune.

3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio o in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 43

Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

- a) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare da esso presieduti, nei limiti previsti dalla legge;

- b) propone gli argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
- c) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede;
- d) riceve le mozioni e le interrogazioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare.

Art. 44

Distintivo del Sindaco e cerimoniale

1. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica da portarsi a tracolla.
2. Egli la indossa in tutti i casi previsti per legge, nel corso di manifestazioni istituzionali nelle quali sono presenti rappresentanti ufficiali del governo o di altre istituzioni e nel caso di ricevimento di delegazioni ospiti nella sala del Consiglio.
3. Il Sindaco la indossa inoltre quando guida ufficialmente una delegazione Comunale; per il ricevimento di altre delegazioni o in visita in altri Comuni. La indossa inoltre quando partecipa alle cerimonie solenni religiose, in particolare il 13 maggio, giornata di celebrazione del Santo Patrono e nella ricorrenza del Corpus Domini. La presenza (manifestazione) in forma ufficiale è prevista in occasione delle ricorrenze civili e dei cortei organizzati per il 25 aprile, anniversario della liberazione, del 2 giugno, ricorrenza della Repubblica, del 4 novembre, giornata delle forze armate.

Art. 45

Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco

1. Le dimissioni del Sindaco diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio Comunale. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio con contestuale nomina di un commissario.
2. L'impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una commissione di tre persone eletta dal Consiglio Comunale e composta da soggetti estranei al Consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.
3. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal Vice Sindaco o, in mancanza, dell'assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i gruppi consiliari.
4. La commissione, nel termine di 30 giorni dalla nomina, relaziona al Consiglio sulle ragioni dell'impedimento.
5. Il consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro 10 giorni dalla presentazione.

Art. 46

Vice Sindaco

1. Il Vicesindaco, nominato dal Sindaco, è l'assessore che ha delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.
2. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Sindaco, le funzioni sostitutive del Sindaco sono esercitate dall'assessore più anziano di età.

Art. 47

Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario a una proposta della Giunta non ne comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la rispettiva Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un commissario ai sensi delle Leggi vigenti.

TITOLO IV PARTECIPAZIONE, ACCESSO ALLE INFORMAZIONI ED AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

CAPO I ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 48

Partecipazione popolare

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'ente al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini ad intervenire nel procedimento amministrativo.

Art. 49

Comitato di protezione civile

1. Viene costituito, per effetto della legge regionale, un Comitato per la protezione civile, al quale partecipano cittadini volontari adeguatamente formati che si rendono disponibili, sia per avviare attività di prevenzione e di sensibilizzazione della popolazione, sia per offrire un aiuto nel caso di eventuali emergenze nel territorio.
2. Il Comitato ha sede nel Comune, è presieduto dal Sindaco che funge da garante del rispetto delle direttive regionali e nomina nel suo seno un direttore tecnico.
3. L'attività del Comitato è disciplinata da apposito regolamento.

Art. 50

Sostegno dell'associazionismo

1. Il Comune sostiene l'associazionismo, con esclusione dei partiti politici, mettendo a disposizione, strutture, beni e servizi e, compatibilmente con le proprie disponibilità, anche contributi finanziari, allo scopo di realizzare sulla base di progetti concordati, finalità di pubblico interesse.
2. Le modalità di erogazione di contributo o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'ente sono stabilite in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

Art. 51

Partecipazione dei cittadini alla programmazione

1. L'attuazione di modalità di partecipazione dei cittadini in tutte le forme (rappresentanza, partiti, sindacati, associazioni del volontariato, sia in forma di categoria sociale che di rappresentanza territoriale), è parte integrante della formazione ed attuazione degli atti di programmazione del Comune che hanno rilevanza nella promozione dello sviluppo civile sociale ed economico della città.
2. Il Comune si adopera a che il predetto sia effettivamente esercitato mettendo a disposizione strutture e idonei spazi, attivando le commissioni previste organizzando secondo le necessità, assemblee comunali, di zona o di frazione.

Art. 52

Azione popolare

1. Nel caso in cui l'elettore sia intervenuto per far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune ai sensi dell'art. 9 del T.U.E.L. 2000, la Giunta valuta se, per la tutela degli interessi comunali è necessario che l'Ente si costituisca in giudizio, autorizzando, in caso affermativo, il Sindaco a provvedere con l'assistenza di un legale. Qualora la Giunta non ritenga utile l'intervento, fa risultare a verbale la relativa decisione e i motivi della stessa.
2. Per le azioni risarcitorie di danni ambientali, promosse verso terzi dalle associazioni di protezione ambientale di cui all'art. 13 della legge 8/7/1986 n. 349, la Giunta valuta se le azioni sono fondate e se è necessario che il Comune si costituisca in giudizio, autorizzando, in caso affermativo, il Sindaco a provvedere con l'assistenza di un legale. Qualora la Giunta non ritenga utile l'intervento fa risultare a verbale la relativa decisione e i motivi della stessa.

Art. 53

Forme di consultazione della popolazione

1. Prima dell'adozione di iniziative o provvedimenti di rilevante interesse, il Consiglio direttamente o la Giunta, tenuto conto degli indirizzi espressi dal Consiglio, possono effettuare la consultazione della popolazione direttamente o indirettamente interessata agli stessi. La consultazione, secondo l'oggetto, può essere estesa ad una o più categorie di cittadini, ai residenti in quartieri, frazioni o ambiti delimitati del territorio comunale, ovvero a tutta la popolazione.
2. La consultazione deve riguardare materie di esclusiva competenza locale, non può aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali o circoscrizionali e può essere effettuata:

- a) mediante FORUM di cittadini tenuti nelle sedi comunali o in altri ambienti idonei, indetti nelle forme e nel rispetto dei termini previsti dal regolamento;
- b) mediante questionari inviati alle famiglie, con le modalità e termini previsti dal regolamento.

Art. 54

Istituzione del referendum

1. Il Comune di Maltignano valorizza il Referendum come forma di partecipazione dei cittadini al governo della città.
2. Sono consentiti nell'ambito del Comune di Maltignano il referendum consultivo, propositivo ed abrogativo.
3. Il Referendum non può aver luogo in coincidenza con le operazioni elettorali nazionali e locali.

Art. 55

Referendum consultivo

1. L'amministrazione comunale può consultare la popolazione su questioni di interesse locale rientranti nella sfera delle proprie competenze istituzionali.
2. Il Referendum Consultivo è indetto con delibera del Consiglio Comunale, assunta con voto favorevole della maggioranza dei propri componenti.
3. Affinché il Referendum Consultivo abbia esito positivo è richiesta la partecipazione del 33% degli aventi diritto.

Art. 56

Referendum propositivo e abrogativo

1. Sono consentiti il Referendum propositivo o abrogativo su materie di esclusiva competenza locale e su atti del Consiglio Comunale, sulla base di quesiti sottoscritti da un gruppo di promotori composto da almeno 50 elettori.
2. Per la celebrazione della consultazione referendaria è necessario che il quesito proposto sia sottoscritto da almeno il 25% del corpo elettorale.
3. Affinché il Referendum abrogativo e propositivo abbia efficacia, è necessaria la partecipazione al voto di almeno il 50% più uno degli aventi diritto.

Art. 57

Approvazione del regolamento

1. Un apposito regolamento approvato dal Consiglio Comunale stabilisce le modalità d'attuazione del referendum.
2. Fino all'approvazione del regolamento di cui al comma precedente si applicano le norme del presente Statuto, che risultano compatibili con la natura locale della consultazione e con la normativa vigente.

Art. 58

Presenza d'atto del risultato del Referendum

1. Nel caso in cui la proposta sottoposta a Referendum abrogativo venga approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio Comunale e la Giunta devono deliberare l'annullamento degli atti sottoposti a Referendum entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati. Il successivo atto deliberativo sulla stessa materia non può essere in contrasto con l'esito del Referendum e deve essere sufficientemente motivato.
2. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a Referendum propositivo venga approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio Comunale e la Giunta devono prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 30 giorni, e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa. Il mancato recepimento delle indicazioni emerse dal Referendum propositivo nei tempi indicati, o un'interpretazione diversa della proposta stessa, deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali.

Art. 59

Pronunciamento sull'ammissibilità del Referendum

1. E' competenza del Consiglio Comunale, sulla base di un parere formale del Segretario Comunale, pronunciarsi sull'ammissibilità del Referendum abrogativo e propositivo.
2. La proposta di atto deliberativo può essere sottoposta al vaglio del Comitato di Controllo.

Art. 60

Casi di inammissibilità del Referendum

1. Non possono essere indetti Referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative

vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un Referendum nell'ultimo quinquennio.

2. Sono inoltre escluse dalla podestà referendaria le seguenti materie:

- a) Statuto comunale;
- b) regolamento che disciplina il funzionamento degli organi comunali;
- c) piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;
- d) regolamento degli uffici, dei servizi e materie inerenti l'organico comunale o di enti, aziende, istituzioni dipendenti dal Comune e società a partecipazione comunale.
- e) regolamento che disciplina il funzionamento degli organi comunali.

CAPO II

ACCESSO AGLI ATTI E DIRITTO DI INFORMAZIONE

Art. 61

Accesso agli atti

1. L'attività amministrativa del Comune e i procedimenti con i quali la stessa è effettuata sono improntati ai principi di imparzialità, partecipazione, trasparenza e pubblicità, semplificazione ed economicità.

2. Ciascun cittadino che vi abbia interesse ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'amministrazione comunale nel rispetto delle disposizioni sulla riservatezza e delle modalità stabilite nel Regolamento Comunale per il diritto di accesso agli atti.

3. Il Regolamento Comunale disciplina le modalità del procedimento, le comunicazioni agli interessati la loro partecipazione, la definizione dei termini, il diritto di visione dei documenti e il rilascio di copie degli stessi, durata del procedimento contenuta nei tempi essenziali, responsabilità di un unico soggetto per l'intera procedura. In particolare, nel procedimento relativo alla adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, il responsabile del procedimento deve far pervenire tempestivamente, nelle forme di legge, comunicazioni ai soggetti interessati che devono essere invitati a partecipare alle fasi determinanti del procedimento, garantendo e rendendo agevole, all'uopo, l'accesso a tutti gli atti del procedimento.

4. L'ufficio per le relazioni con il pubblico, istituito in conformità dell'art. 12 del DLdgs. 3/2/93 n. 29 e successive modificazioni, assicura ai cittadini i diritti di accesso, di informazione e di partecipazione di cui alla legge 7 agosto 90 n. 241 e successive modificazioni.

5. Il Comune assicura l'accesso alle strutture e ai servizi comunali alle associazioni di partecipazione e di volontariato che ne facciano motivata richiesta.

Art. 62

Diritto di informazione

1. Tutti gli atti del Comune sono pubblici e, ad esclusione di quelli aventi destinatario determinato o sottratti per motivi di riservatezza, devono essere pubblicizzati secondo tempi e modalità previste dalla legge e dai regolamenti o, in mancanza, ritenute idonee dalla Giunta Comunale.

2. La pubblicizzazione avviene, di norma, mediante affissione all'Albo Pretorio. Può essere effettuata, a seconda dell'interesse pubblico, in altri luoghi del territorio comunale a ciò destinati.

3. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere portati a sua conoscenza secondo le disposizioni di legge e regolamento.

4. Il Comune può dotarsi, anche in forma associata, di un ufficio stampa, la cui attività è in via prioritaria indirizzata alle informazioni di massa.

CAPO III

IL DIFENSORE CIVICO

Art. 63

Istituzione e Finalità

1. Il Comune può istituire, anche in forma consorziata con i Comuni limitrofi, l'Ufficio del Difensore Civico con sede presso la Casa Comunale.

2. Il Difensore civico, ove istituito, svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione Comunale e delle aziende ed enti dipendenti, segnalando al Sindaco, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini. Deve

garantire il proprio interessamento a vantaggio di chiunque si rivolga a lui ed essere disponibile per il pubblico almeno un giorno al mese. Esercita il controllo sulle delibere di cui all'art. 127, 2° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

3. All'ufficio di difensore civico deve essere eletta persona che offra garanzia di competenza giuridico-amministrativa, di proprietà e obiettività di giudizio e sia in possesso del diploma di laurea in scienze politiche, giurisprudenza, economia e commercio o equipollenti.

4. Al difensore civico si applicano le norme sulla ineleggibilità e incompatibilità previste per i componenti del Comitato Regionale di Controllo. Fra le cause ostative deve farsi rientrare anche l'appartenenza alla sezione del Co.Re.Co. che ha competenza sugli atti del Comune.

5. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto, con la maggioranza di due terzi dei consiglieri in carica. Dura in carica quanto il Consiglio Comunale che lo ha eletto e comunque fino alla prestazione del giuramento da parte del suo successore.

6. Prima di assumere le funzioni, il difensore civico deve presentare giuramento nelle mani del Sindaco, vestito in forma ufficiale con la seguente formula: "Giuro di adempiere il mandato ricevuto nell'interesse dei cittadini e nel rispetto delle leggi".

7. Svolge il proprio incarico in piena indipendenza dagli Organi del Comune. Nell'esercizio del suo mandato il difensore civico ha diritto di accesso a tutti gli atti e documenti in possesso dell'Amministrazione Comunale, nel rispetto delle disposizioni della legge n. 241/1990 e della legge n. 675/1996. Gli amministratori del Comune e degli Enti sottoposti, sono tenuti a fornirgli le informazioni utili allo svolgimento della sua funzione entro quindici giorni dalla richiesta.

8. L'incarico può essere revocato prima della scadenza del mandato solo per gravi o ripetute violazioni di legge ovvero per accertata inefficienza. La mozione di sfiducia deve essere approvata con la stessa maggioranza richiesta per la designazione. Il difensore civico decade altresì dal suo incarico di diritto se si verifica nei suoi confronti una delle cause ostative che ne determinerebbe la ineleggibilità o incompatibilità ovvero nel caso egli tratti privatamente cause inerenti l'Amministrazione comunale. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale.

9. Entro il 31 gennaio di ogni anno presenta al Consiglio Comunale una relazione sull'attività svolta e sulle disfunzioni rilevate. La relazione, da affiggersi sull'Albo Pretorio, viene scritta all'ordine del giorno del primo Consiglio utile. Per casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgenti comunicazioni, il difensore civico può inviare in qualsiasi momento particolari relazioni e/o segnalazioni al Consiglio.

10. Può rendere pubblici i risultati della propria attività nella forma che ritiene più idonea, con l'omissione di riferimenti nominativi a persone.

11. Al difensore civico spetta un'indennità mensile massima pari ad un quarto di quella prevista per il Sindaco.

12. Le risorse finanziarie, il personale, le strutture tecniche e gli uffici a disposizione del difensore civico sono determinati con specifico provvedimento della Giunta Comunale.

TITOLO V

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

CAPO I

ORGANIZZAZIONE E ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Art. 64

Principi generali

1. L'amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

- a) organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
- b) analisi e individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
- c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici;
- e) separazione tra compiti di indirizzo e di controllo spettanti agli organi elettivi e compiti di gestione amministrativa tecnica e contabile spettanti ai dirigenti;
- f) autonomia, funzionalità ed economicità di gestione secondo principi di professionalità e responsabilità;
- g) l'attuazione completa delle disposizioni in materia di semplificazione procedimentale e documentale.

Art. 65

Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al Direttore Generale, se nominato, al Segretario Comunale e ai responsabili dei servizi o delle arre.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, e trasparenza ed efficienza nonché criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati dal Sindaco per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 66

Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune, attraverso il regolamento d'organizzazione, stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore, se nominato, e gli organi amministrativi.

2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire, in piena autonomia, obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento. Al direttore, se nominato, e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 67

Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo categorie, in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività gli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il direttore, se nominato, verso il responsabile di area e di settore e verso l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

3. Il dipendente comunale è tenuto ad osservare i principi e i contenuti del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni approvato con D.P.C.M. del 28/11/2000.

4. Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

5. L'approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni, nonché la stipulazione, in rappresentanza dell'ente, dei contratti già approvati, compete al personale responsabile dei vari settori o dei servizi, nel rispetto delle direttive

impartire dal Sindaco, dal direttore, ove nominato, e dagli organi collegiali.

6. Il personale di cui al precedente comma provvede altresì al rilascio delle autorizzazioni commerciali di polizia amministrativa, nonché delle autorizzazioni, delle concessioni edilizie e all'adozione delle ordinanze di natura non contingibile ed urgente non ricomprese fra quelle spettanti al Sindaco.

7. Il regolamento d'organizzazione individua forme e modalità di gestione della struttura comunale.

CAPO II DIRIGENZA ED INCARICHI

Art. 68

Direttore Generale

1. Il Sindaco può nominare un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento d'organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungono i 15 mila abitanti.

2. In tal caso il Direttore Generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.

3. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Comunale.

Art. 69

Compiti del Direttore generale

1. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.

2. Il Direttore Generale sovrintende alla gestione dell'ente perseguendo livelli ottimali dell'efficacia ed efficienza tra i responsabili di settore o di settore che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.

3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità debitamente motivata

Art. 70

Funzioni del Direttore Generale

1. Il Direttore Generale predispose la proposta del piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

2. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:

- a) predispose sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi o d'attuazione, relazioni o studi particolari;
- b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta;
- c) verifica l'efficienza e l'efficacia dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto;
- d) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili dei settori o di servizi e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;
- e) autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, e i permessi dei responsabili di settore o dei servizi;
- f) emana gli atti d'esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del Sindaco e dei responsabili di settore o di servizi;
- g) gestisce i progetti di mobilità intersettoriale del personale;
- h) riesamina annualmente, sentiti i responsabili di settore o di servizi, l'assetto organizzativo dell'ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla giunta e al Sindaco eventuali provvedimenti in merito;
- i) promuove i procedimenti e adotta, in via surrogativa, gli atti di competenza dei responsabili di settore o dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente su indicazione e indirizzo della Giunta;
- j) istruisce questioni di carattere legale.

Art. 71

Il Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.

2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione consortile dell'ufficio del Segretario Comunale.

3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4. Il Segretario Comunale nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del comune, ai singoli consiglieri e agli uffici.

Art. 72

Funzioni del Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune in merito alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.

2. Il Segretario Comunale partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni di Giunta e del consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.

3. Il Segretario Comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne.

4. Egli riceve le dimissioni del Sindaco, degli assessori e dei consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

5. Il Segretario Comunale roga i contratti del comune, nei quali l'ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente. Esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal regolamento o conferitagli dal Sindaco.

Art. 73

Il Vice Segretario Comunale

1. La dotazione organica del personale potrà prevedere un Vice Segretario Comunale, individuandolo in uno dei funzionari apicali dell'ente in possesso di laurea.

2. Le funzioni vicarie sono assunte con decreto dal Sindaco.

Art. 74

Responsabili di settori e dei servizi

1. I responsabili delle aree o dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e sono nominati dal Sindaco.

2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi ad essi assegnati secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta e in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale se nominato, ovvero dal Segretario Comunale.

3. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'ente ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

4. Nell'esercizio delle loro funzioni, i Responsabili dei Settori o dei servizi sono direttamente responsabili della correttezza amministrativa, imparzialità ed efficienza della gestione e del conseguimento degli obiettivi.

Art. 75

Compiti dei responsabili delle aree o/o servizi

1. I responsabili delle aree o dei servizi, stipulano in rappresentanza dell'ente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure d'appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.

2. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:

- a) presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla giunta la designazione degli altri membri;
- b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
- c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, per esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;
- d) provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;
- e) pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;
- f) emettono le ordinanze d'ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal Sindaco;
- g) pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento ad eccezione di quelle di cui all'art. 50 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e di quelle che competono al Sindaco quale Ufficiale di Governo;
- h) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale ad essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;
- i) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio e alle direttive impartite

- dal Sindaco e dal Direttore Generale, ove nominato, o dal Segretario Comunale;
- j) forniscono al Direttore, ove nominato, nei termini in cui al regolamento di contabilità, gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;
 - k) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal direttore, ove nominato, o dal Sindaco;
 - l) rispondono nei confronti del Direttore Generale o del Sindaco del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.

3. I responsabili delle aree o dei servizi, nell'espletamento delle predette funzioni, possono nominare uno o più responsabili di procedimento, avvalendosi, all'uopo, di quanto prescritto dalle disposizioni di cui al Capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241 e di quanto stabilito nel regolamento comunale in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi.

4. Il Sindaco può delegare o attribuire ai responsabili di aree o dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

Art. 76

Collaborazioni esterne

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità con rapporto di lavoro autonomo con obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Art. 77

Responsabilità verso il Comune

1. Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al comune i danni derivanti da violazioni degli obblighi di servizio.

2. Il Sindaco, il Segretario Comunale, il Responsabile di area o di servizio, che vengano a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto a cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al procuratore della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al Segretario Comunale o ad un responsabile area o di servizio la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

Art. 78

Responsabilità verso terzi

1. Gli amministratori, il Segretario, il Direttore, se nominato, e i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati al risarcimento.

2. Ove il comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore, dal Segretario o dal dipendente, si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

3. La responsabilità personale dell'amministratore, del Segretario, del direttore o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso dell'adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'amministratore, o il dipendente, siano obbligati per legge o per regolamento.

4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del comune, sono responsabili in solido, il presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 79

Responsabilità dei contabili

1. Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.

TITOLO VI

ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI E SOCIETA' DI PARTECIPAZIONE COMUNALE

Art. 80

Obiettivi dell'attività amministrativa

1. Il comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità, e di semplicità delle procedure.

2. Gli organi istituzionali del comune e i dipendenti responsabili delle aree o dei settori sono tenuti a provvedere alle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.

3. Il comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

Art. 81

Servizi pubblici comunali

1. Il comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e servizi o l'esercizio d'attività rivolte a perseguire fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi da gestire con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

3. Il Consiglio Comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

- a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;
- b) in concessione a terzi, quando esistano ragioni tecniche economiche e di opportunità sociale;
- c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;
- d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati;
- f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.

4. Il Comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico, per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al comune.

5. Il comune può altresì dare impulso a partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.

6. I poteri, ad eccezione dei referendum, che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

Art. 82

Aziende speciali

1. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale ed imprenditoriale, e ne approva lo statuto.

2. Le aziende speciali uniformano la loro attività a criteri di trasparenza, d'efficienza e di economicità e hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.

3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.

4. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.

5. Sono organi delle aziende speciali il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore e il collegio di revisione.

6. Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale, dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.

7. Il direttore è assunto per pubblico concorso, salvi i casi previsti dal T.U. 2578/25 in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.

8. Il consiglio comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi.

9. Il Consiglio Comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

10. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione approvate dal consiglio comunale.

Art. 83 **Istituzioni**

1. Le istituzioni sono organi strumentali del comune privi di personalità giuridica ma dotate d'autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il consiglio d'amministrazione, il presidente e il direttore.
3. Gli organi dell'istituzione sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione.
4. Il Consiglio Comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, ne approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
5. Il consiglio d'amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal consiglio comunale, secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.
6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell'istituzione.

Art. 84 **Società per azioni o a responsabilità limitata**

1. Il Consiglio Comunale può approvare la partecipazione dell'ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
2. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal consiglio comunale.
3. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale, e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.
4. I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli d'amministrazione della società per azioni o a responsabilità limitata.
5. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.
6. Il Consiglio Comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

Art. 85 **Convenzioni**

1. Il Consiglio Comunale delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 86 **Consorzi**

1. Il comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.
2. A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati a norma di legge.
4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dall'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 87 **Unione di Comuni**

1. Il comune può altresì partecipare alla costituzione di Unioni di Comuni per esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di competenze degli stessi.
2. L'unione di comuni non prevede la successiva fusione.
3. Il funzionamento delle unioni di comuni viene stabilito dalla legge.

Art. 88 **Accordi di programma**

1. Il Sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi d'intervento che

richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi d'intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci delle amministrazioni interessate, viene definito in un'apposita conferenza la quale provvede altresì all'approvazione formale dell'accordo stesso.

3. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del presidente della regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro 30 a pena di decadenza.

TITOLO VII CONTABILITA'

Art. 89

Finanza e contabilità

1. Nell'ambito della Finanza pubblica, il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su risorse proprie e trasferite. Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva ed ha un proprio demanio e patrimonio. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge.

2. La gestione finanziaria del Comune si svolge sulla base del bilancio annuale di previsione; i fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica. Dei beni di proprietà del Comune è tenuto un inventario, costantemente aggiornato.

3. Il regolamento comunale di contabilità, nel rispetto dei principi inderogabili di legge, disciplina l'ordinamento contabile del Comune.

Art. 90

Ordinamento tributario

1. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti, è titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.

2. Il Comune esercita la potestà impositiva in materia tributaria nel rispetto dei principi dettati dalla legge n. 212 del 27/7/2000, con particolare riferimento alla capacità contributiva dei soggetti passivi, alla chiarezza e motivazione degli atti, alla collaborazione e buona fede, al diritto di interpello.

3. La determinazione delle tariffe per i servizi comunali avviene in modo da tutelare le categorie più deboli della popolazione.

Art. 91

Attività contrattuale

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permuta e alle locazioni.

2. La determinazione del responsabile dell'area o dei servizi deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

Art. 92

Revisione economica e finanziaria

1. La revisione economica e finanziaria è affidata ad un Revisore dei Conti eletto dal Consiglio Comunale.

2. Il Revisore dei Conti dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una seconda volta. Esso è revocabile per inadempienza e qualora ricorrano gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del suo mandato. Nei suoi confronti trovano applicazione le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dell'art. 2398 del C.C..

3. Il Revisore collabora, con il Consiglio Comunale, nella sua funzione di controllo e di indirizzo, controlla altresì l'attività svolta dalla Giunta Comunale, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria e attesta la corrispondenza del rendiconto alle effettive risultanze della gestione redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

4. I compiti di collaborazione con il Consiglio Comunale e quelli di controllo dell'attività della Giunta di cui al precedente comma sono circoscritti e limitati all'attività di gestione economico-finanziaria.

5. Per l'esercizio delle sue funzioni, il Revisore ha il diritto di accesso agli atti e documenti e di ricevere tempestivamente copia dell'o.d.g. del consiglio comunale.

6. Egli ha altresì diritto di partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio.

7. Il Sindaco provvederà a inviare tempestivamente copia delle delibere del Consiglio e della Giunta al Revisore. Il Revisore ove lo ritenga opportuno potrà far pervenire al Sindaco proposte e osservazioni.

8. Nella relazione di cui al comma 3 il Revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività e economicità della gestione.

9. Il Consiglio Comunale può affidare al Revisore il compito di eseguire analitiche verifiche sull'efficienza e efficacia di alcuni servizi.

10. Il Revisore risponde della verità delle sue attestazioni, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.

11. All'organo di revisione possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione, nonché alla partecipazione al nucleo di valutazione dei responsabili di aree o di settore.

Art. 93

Controllo economico della gestione

1. I responsabili di area e/o dei servizi possono essere chiamati a eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio e agli obiettivi fissati dalla Giunta e dal Consiglio.

2. Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso al Sindaco che ne riferisce alla Giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito il Revisore.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI E APPROVAZIONE DELLO STATUTO

Art. 94

Norme per l'approvazione e la revisione dello Statuto

1. Lo statuto è approvato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.

2. Qualora nella prima votazione non venisse raggiunta la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

3. Con la medesima procedura di cui al comma 2, sono deliberate dal Consiglio Comunale le modificazioni dello Statuto.

Art. 95

Pubblicità dello Statuto

1. Il presente Statuto, oltre a essere pubblicato secondo le modalità di legge, sarà divulgato nell'ambito della cittadinanza con ogni possibile mezzo, non escluso quello della illustrazione orale.

2. Ai cittadini che completino il ciclo dell'istruzione obbligatoria è consegnata gratuitamente copia dello Statuto a mezzo delle autorità scolastiche.

Art. 96

Regolamenti vigenti

1. Le norme contenute nei Regolamenti vigenti devono essere adeguate alle norme statutarie entro un anno dalla loro entrata in vigore salvo che lo Statuto non preveda termini più brevi.

2. I Regolamenti restano in vigore sino alla scadenza del termine previsto per il loro adeguamento a questo Statuto.

3. Trascorsi tali termini senza che i Regolamenti siano stati adeguati, cessano di aver vigore le norme divenute incompatibili.

Art. 97

Entrata in vigore

1. Il presente Statuto sostituisce ed abroga il precedente adottato con deliberazione consiliare n 23 del

13/06/1991

2. Lo Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, entra in vigore il 30° giorno successivo alla sua affissione all'albo pretorio del Comune.

3. Il Segretario Comunale, con dichiarazione apposta in calce allo Statuto, ne attesta l'entrata in vigore.

4. Il Sindaco invia copia dello Statuto, munita delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella Raccolta Ufficiale degli Statuti.